



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

---

Prot. 344/2024 U.

*Ai Sig. Magistrati  
Sede*

*Al Sig. Questore di  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di  
Firenze  
(con richiesta di inoltro ai Reparti Speciali della Provincia)*

*Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Polizia Penitenziaria  
Sollicciano*

*Al Sig. Comandante Polizia Provinciale  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Polizia Municipale del Comune di  
Firenze  
(con richiesta di inoltro ai Comandanti della Provincia)*

*Al Sig. Dirigente Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Firenze*

*Al Sig. Dirigente Ufficio delle Dogane  
Firenze*

*Al sig. Dirigente AUSL Toscana Centro  
Firenze*

*Al sig. Comandante VVF  
Firenze*

*Al sig. Direttore dell'Ispettorato  
Territoriale del Lavoro  
Firenze*

*Al sig. Comandante Carabinieri per la Tutela del Lavoro*

*- Nucleo Ispettorato del Lavoro  
Firenze*

*Al Dirigente Dipartimento ARPAT  
Firenze*

*e per co.*

*Al sig. Presidente del Tribunale di Firenze  
Sede*

*Ai Sig. Responsabili delle Aliquote  
della Sezione di Polizia Giudiziaria  
Sede*

*Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze*

### **Procedure di conferimento dei corpi di reato già giacenti presso la Polizia Giudiziaria**

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che ai sensi dell'art. 259 c.p.p., le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria e che quando ciò non è possibile o opportuno l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode idoneo a norma dell'art. 120 c.p.p.;

rilevato che, nonostante il codice di rito (art. 259 c.p.p. e 82, I comma, disp. att. c.p.p.), in riferimento alla gestione del servizio "corpi di reato", contenga il riferimento anche alla segreteria del pubblico ministero, non sono stati ancora istituiti presso gli uffici di Procura né il relativo Ufficio corpi di reato, né il corrispondente registro destinato ad accogliere le tempestive iscrizioni delle cose sequestrate. Il comma 3 del citato art. 82 disp. att. c.p.p. rimanda, infatti, per l'organizzazione del servizio a un Decreto Ministeriale con il quale si sarebbero dovute dettare le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate con l'istituzione dell'Ufficio Corpi di Reato nelle Procure della Repubblica, decreto che, tuttavia, ad oggi non è stato ancora emanato;

rilevato che la situazione è attualmente risolta sulla base del comma 4 del medesimo articolo 82, disp. att. c.p.p., secondo il quale "fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83". Ne consegue che, al fine di attuare la custodia delle cose sequestrate, in base alla disciplina vigente, soltanto il cancelliere presso il tribunale può e deve provvedere ad iscrivere sul registro i corpi di reato e ad applicare allo stesso un cartellino col numero di registrazione; le cose sequestrate custodite presso la cancelleria sono, quindi, annotate nell'apposito "Registro dei corpi di

reato modello 41” (art 82 comma 1 disposizioni attuative c.p.p.). Solo nei casi previsti dall’art.259 c.p.p., ossia quando la custodia presso la cancelleria o la segreteria risulti impossibile o inopportuna, con valutazione effettuata dall’autorità giudiziaria (ex art 259 c.p.p.), quest’ultima può disporre “...che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode...”.

Considerato che per quanto comunicato dai competenti Uffici amministrativi di questa Procura sono emerse alcune criticità nella gestione dei beni in sequestro penale, sovente rimasti per lunghi periodi di tempo in custodia precaria presso gli Uffici di Polizia giudiziaria, anziché essere tempestivamente trasferiti nell’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale, prassi del tutto irrituale;

Considerato che, in data 15 giugno 2023, questa Procura della Repubblica disponeva una ricognizione di quanto attualmente conservato presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria, all’esito della quale emergeva che i reperti non ancora consegnati all’Ufficio corpi di reato del Tribunale sono pari ad almeno 1500 unità, numero da ritenersi approssimato per difetto;

Rilevato che, anche a seguito della riunione tenutasi il 23 novembre 2023 tra questo Procuratore e la Presidenza del Tribunale di Firenze, venivano avviate le procedure per le necessarie intese tra i suddetti Uffici giudiziari in vista del conferimento, da parte della Polizia giudiziaria, dei corpi di reati non ancora consegnati al competente Ufficio dei Corpi di Reato del Tribunale di Firenze, conferimento che, evidentemente, dovrà essere effettuato con modalità ampiamente coordinate;

**Rilevato che per la gestione ed il conferimento - all’Ufficio corpi di reato del Tribunale - dei corpi di reato scaturenti da nuove procedure di sequestro, questo Procuratore della Repubblica, il 20 Dicembre 2023, adottava apposita Direttiva, che viene trasmessa unitamente alla presente, al fine di assicurare un’applicazione uniforme e l’insorgere di criticità ed irregolarità;**

**Rilevata altresì la necessità di seguire, per i beni in sequestro ancora in giacenza presso la Polizia giudiziaria - da conferire all’Ufficio corpi di reato del Tribunale - una prassi operativa uniforme;**

Pervenute le informazioni dall’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Firenze, ai fini di una ordinata e coordinata attività di consegna dei beni;

**Visti gli artt. 259 e segg. C.p.p. ed il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 Maggio 2022 n., 115;**

## **DISPONE**

- Tutti i corpi di reato giacenti presso la Polizia Giudiziaria e che non hanno ricevuto specifica destinazione, devono essere consegnati a cura della Polizia Giudiziaria che detiene il bene, per le prescritte procedure di registrazione, all’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Firenze, nel rispetto delle modalità appresso indicate e con i limiti di seguito specificati;
- La restituzione dovrà essere effettuata previa richiesta di deposito di corpi di reato, che dovranno essere avanzate tramite e.mail all’indirizzo [corpodireato.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:corpodireato.tribunale.firenze@giustizia.it).

- L'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Firenze ha informato che, dovendo attendere alle plurime richieste di tutte le forze di P.G., potrà compiere l'attività di verifica e controllo - successiva indicazione della data di deposito - per un limite massimo di n.10 reperti per richiesta. Una volta che si sarà proceduto all'effettivo deposito dei -max n.10 reperti- della prima richiesta, l'Ufficio potrà prendere in esame l'ulteriore, con le medesime modalità. Si invitano, pertanto, le diverse forze di PG a formulare le loro richieste di deposito limitando le stesse ad un massimo di n.10 reperti e concordando la consegna preventivamente con l'Ufficio corpi di reato del Tribunale.
- Al momento della richiesta di deposito, le forze di P.G. dovranno indicare il corretto numero di notizia di reato; è quindi necessario che le stesse prima della richiesta di deposito prendano contatti con la Procura (Segreteria del PM competente) per:
  - verificare la pendenza del procedimento (nel caso di archiviazione o di irrevocabilità non si darà luogo a deposito ma potranno direttamente procedere alla destinazione del reperto);
  - verificare che i dati relativi ai beni in sequestro inseriti su SICP siano coerenti con quanto sequestrato e con i plichi confezionati.
- In particolare, quanto all'ultimo punto, si sottolinea la **necessità di coerenza** tra corpo di reato in deposito e verbale di sequestro. Ad esempio: se con il verbale vengono sequestrati più beni a soggetti diversi, si dovrà procedere al deposito di un plico per ogni soggetto; se vi sono più sequestri in date successive a carico della medesima persona, si dovrà procedere al deposito di un plico per quanti sono i verbali di sequestro.
- L'Ufficio corpi di reato del Tribunale informa altresì che in ragione delle dimensioni delle scaffalature in uso all'Ufficio ed al fine di preservare quanto più possibile gli spazi (ormai in esaurimento) dei locali Archivio, le **dimensioni massime** di ciascuno plico dovranno attestarsi su cm. 60x40x80.

### **Indicazioni per tipologia di Reperto**

- Al fine di garantire la sicurezza e salubrità dei locali Archivio, si ricorda che non è consentito il deposito di materiali infiammabili, esplosivi, dispersibili, deteriorabili, nocivi.
- In relazione alle categorie di seguito riportate si raccomanda poi:

#### **1. Stupefacenti:**

La normativa prevede che tali reperti siano considerati c.r. "*valore*", diversi dai c.r. "*ordinari*", per cui dovranno essere confezionati in plichi diversi e separati da altri oggetti (tipo bilancine, sostanza da taglio, coltelli etc.). Ai sensi dell'art 87 DPR 309\1990, in caso di sequestro di importanti quantitativi di sostanza stupefacente, sarà necessario richiedere al PM la campionatura e l'Ufficio Corpi di Reato prenderà in carico soltanto i campioni residuati a seguito di prelievo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 87 cit. ed a fronte di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. In ogni caso, non potranno essere depositati reperti di sostanza stupefacente del peso superiore a gr.500.

#### **2. Beni contraffatti:**

A mente dell'art. 260 comma 3 c.p.p., anche per tali beni viene indicata la necessità di campionatura con deposito, quindi, del solo campione.

#### **3. Armi:**

E' possibile il deposito di armi (ovviamente scariche) ma, in ragion della già citata pericolosità, non delle munizioni, inneschi, polveri etc...

**4. Materiali Biologici, selvaggina etc.:**

Infine, si ricorda che non è possibile il deposito di qualsiasi tipologia di reperto che richieda una conservazione a temperatura controllata, in quanto l'Archivio del Tribunale non dispone di celle frigorifere.

**Si invita pertanto la Polizia Giudiziaria in indirizzo affinché proceda alla consegna dei corpi di reato in giacenza presso i rispettivi Uffici, all'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Firenze attenendosi alle modalità sopra indicate.**

Dispone trasmettersi la presente a tutte le Autorità in indirizzo unitamente alla precedente direttiva del 20 Dicembre che riguarda i nuovi corpi di reato.

Firenze 22 Gennaio 2024

Il Procuratore della Repubblica

*Filippo Spiezia*



*Filippo Spiezia*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

*Prot. 4252/2023 U.*

*Ai Sig. Magistrati  
Sede*

*Ai Sig. Responsabili delle Aliquote  
della Sezione di Polizia Giudiziaria  
Sede*

*Al Sig. Questore di  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di  
Firenze  
(con richiesta di inoltro ai Reparti Speciali della Provincia)*

*Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Polizia Penitenziaria  
Sollicciano*

*Al Sig. Comandante Polizia Provinciale  
Firenze*

*Al Sig. Comandante Polizia Municipale del Comune di  
Firenze  
(con richiesta di inoltro ai Comandanti della Provincia)*

*Al Sig. Dirigente Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Firenze*

*Al Sig. Dirigente Ufficio delle Dogane  
Firenze*

*Al sig. Dirigente AUSL Toscana Centro  
Firenze*

*Al sig. Comandante VVF  
Firenze*

*Al sig. Direttore dell'Ispettorato  
Territoriale del Lavoro  
Firenze*

*Al sig. Comandante Carabinieri per la Tutela del Lavoro  
- Nucleo Ispettorato del Lavoro  
Firenze*

*Al Dirigente Dipartimento ARPAT  
Firenze*

*e per co.  
Al Sig. Presidente del  
Tribunale di Firenze*

*Al sig. Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di Firenze*

### **Destinazione, Conferimento e Procedure di Registrazione dei corpi di reato**

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che ai sensi dell'art. 259 c.p.p., le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria e che quando ciò non è possibile o opportuno l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode idoneo a norma dell'art. 120 c.p.p.;

rilevato che, nonostante il codice di rito (art. 259 c.p.p. e 82, I comma, disp. att. c.p.p.), in riferimento alla gestione del servizio "corpi di reato", contenga il riferimento anche alla segreteria del pubblico ministero, non sono stati ancora istituiti presso gli uffici di Procura né il relativo Ufficio corpi di reato, né il corrispondente registro destinato ad accogliere le tempestive iscrizioni delle cose sequestrate. Il comma 3 del citato art. 82 disp. att. c.p.p. rimanda, infatti, per l'organizzazione del servizio a un Decreto Ministeriale con il quale si sarebbero dovute dettare le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate con l'istituzione dell'Ufficio Corpi di Reato nelle Procure della Repubblica, decreto che, tuttavia, ad oggi non è stato ancora emanato;

rilevato che la situazione è attualmente risolta sulla base del comma 4 del medesimo articolo 82, disp. att. c.p.p., secondo il quale "*fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83*". Ne consegue che, al fine di attuare la custodia delle cose sequestrate, in base alla disciplina vigente, soltanto il cancelliere presso il tribunale può e deve provvedere ad iscrivere sul registro i corpi di reato e ad applicare allo stesso un cartellino col numero di registrazione; le cose sequestrate custodite presso la cancelleria sono, quindi, annotate nell'apposito "Registro dei corpi di reato modello 41" (art 82 comma 1 disposizioni attuative c.p.p.). Solo nei casi previsti dall'art.259 c.p.p., ossia quando la custodia presso la cancelleria o la segreteria risulti impossibile o inopportuna, con valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria (ex art 259 c.p.p.), quest'ultima può disporre "...che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode...".

considerato che per quanto comunicato dai competenti Uffici amministrativi di questa Procura sono emerse alcune criticità nella gestione dei beni in sequestro penale, sovente rimasti per lunghi periodi di tempo in custodia precaria presso gli Uffici di Polizia giudiziaria, anziché essere tempestivamente trasferiti nell'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale, prassi del tutto irrituale;

rilevato altresì che la gestione dei corpi di reato presuppone un forte coordinamento amministrativo ed operativo tra l'Ufficio di Procura e l'Ufficio corpi di reato del Tribunale;

rilevato che nel corso dell'ultima ispezione ordinaria al Tribunale, con specifico riferimento al deposito di beni in sequestro, sono emerse alcune criticità nella gestione complessiva del servizio, in parte involgenti anche le attività riconducibili alla Procura della Repubblica. È stato rilevato, infatti, che vi è un numero consistente di beni registrati su SICP ad opera del Registro Generale o delle Segreterie PM, ma la cui custodia non è stata iscritta né sul registro mod 42 (beni custoditi presso terzi), né sul registro mod.41 (beni custoditi presso l'ufficio Corpi di reato). Per tali beni in sequestro, non è evidente il luogo di custodia, poiché manca ogni annotazione nei registri informatici in merito.

considerato che, in data 15 giugno 2023, questa Procura della Repubblica adottava direttiva rivolta agli Uffici di polizia giudiziaria del Distretto, al fine di effettuare una ricognizione di quanto attualmente conservato presso i rispettivi uffici, all'esito della quale emergeva che i reperti non ancora consegnati all'Ufficio corpi di reato del Tribunale sono pari a circa 1500 unità, numero da ritenersi approssimato per difetto;

rilevato che, anche a seguito della riunione tenutasi il 23 novembre 2023 tra questo Procuratore e la Presidenza del Tribunale di Firenze, sono in corso di perfezionamento intese tra i suddetti Uffici giudiziari per il conferimento, da parte della polizia giudiziaria, dei corpi di reati non ancora consegnati all'Ufficio del Tribunale competente, conferimento che, evidentemente, dovrà essere effettuato con modalità ampiamente coordinate;

**ritenuto necessario assicurare per i nuovi sequestri giudiziari** - nelle more della definizione dei dettagli di tale soluzione concordata con il Tribunale per i beni già giacenti presso la Polizia giudiziaria - un'applicazione uniforme e corretta in materia, evitando l'insorgere di nuove criticità ed irregolarità;

visti gli artt. 259 e segg. C.p.p. ed il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 Maggio 2022 n., 115;

ricordato che in alcuni casi i beni in sequestro non vanno conferiti all'Ufficio corpi di reato del Tribunale, come nel caso di sequestri con destinazioni particolari già previste dal codice di rito o da norme speciali per specifici beni, di cui si riportano, a titolo esemplificativo, i casi maggiormente ricorrenti:

- beni di cui va disposta la restituzione del bene all'avente diritto del bene;
- vendita delle cose deperibili ovvero di merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione, quando le cose sono di difficile custodia o quando la stessa risulti particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute, l'igiene pubblica (ex artt. 260 c.p.p.);



- beni per i quali l'avente diritto è ignoto o irreperibile e se il bene in sequestro è deteriorabile;
- beni per i quali va disposta la campionatura e la distruzione, ad esempio nelle ipotesi in cui si tratti di sostanze stupefacenti (art. 87 D.P.R. 309/1990) o nel caso di merci contraffatte;
- beni di natura documentale per i quali, in ipotesi di sequestro, è prevista l'estrazione di fotografie o di copia, lasciando gli originali nella disponibilità del detentore, in disparte le norme sul sequestro di corrispondenza ex art. 254 c.p.p. ed il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ex art. 254 bis c.p.p.;

richiamate altresì le altre norme che prevedono specifiche disposizioni per la destinazione dei beni sequestrati, come nel caso delle destinazioni dei beni informatici o telematici sequestrati di cui all'art. 86 bis delle norme di attuazione al c.p.p. nonché le norme regolamentari in materia di destinazione delle somme di oggetti preziosi, monete ed altri valori;

vista la nota Min. Giust. – D.A.G. – Dipartimento dell'Organizzazione di Giustizia dell'11.06.2013 n.78341.U, la circolare 9.12.2014 prot. m\_dg. DOG07.9./12/2014. 0032968.E, sulla tenuta informatizzata e la gestione dei Mod. 41 e 42, che richiamano l'attenzione degli uffici alla massima collaborazione per le annotazioni sul SICIP, che costituisce un applicativo con informazioni interdipendenti, per cui ciascuno Ufficio, nella parte di propria competenza, è tenuto ad immettere annotazioni corrette e tempestive per consentire il regolare flusso delle informazioni nelle fasi successive;

ricordato, in particolare che:

- **il registro dei corpi di reato depositati e custoditi in cancelleria del Tribunale (mod 41)** risulta previsto dall'art. 18 n. 1 rd 28/5/1931 n. 603 e se ne fa cenno nella circolare ministero giustizia n. 4/1348/70 p-g- dell'1/7/1971 istitutiva invece del mod. 42 cd. «memoriale», delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi;
- **il registro dei corpi di reato affidati in custodia a terzi (mod 42)** previsto dalla circolare ministero giustizia n. 4/1348/70 p-g- dell'1/7/1971, nonché dall'art 4 dm 30/9/1989 istitutivo dei nuovi registri penali, attiene a tutti i corpi di reato che restano affidati a terzi in via eccezionale, per ragioni di opportunità ovvero per l'impossibilità di conferimento all'Ufficio corpi di reato del Tribunale (ad es. per le loro dimensioni). Esso include quindi anche quelli affidati a depositerie pubbliche o comunque detenute da p.a., quali la stessa polizia giudiziaria (in quest'ultimo caso, il sequestro non comporta, di regola, il pagamento di alcunché al custode);

**rilevato che entrambi i registri prevedevano l'iscrizione del nome della persona a cui le cose sequestrate appartengono; inoltre i dati dei soggetti interessati vengono immessi nell'apposita sezione del SICIP facente parte del quadro oggetti/cose sequestrate – sez. soggetti interessati, che in effetti garantisce una estrema analiticità nell'indicazione di tali soggetti.**

rilevata la necessità di seguire, per i beni in sequestro da conferire all'Ufficio corpi di reato del Tribunale, una prassi operativa uniforme da parte di quest'Ufficio;

DISPONE

**che il magistrato assegnatario del fascicolo nel quale risulta eseguito un sequestro, (d'iniziativa della p.g., o in esecuzione di decreto del p.m), determini la specifica destinazione dei relativi beni, possibilmente in sede di convalida, e comunque tempestivamente:**

- **la restituzione all'avente diritto ove ne ricorrano le condizioni, in particolare allorquando il pubblico ministero ritiene non più necessario il mantenimento del sequestro a fini probatori, al fine di ridurre al massimo i costi della custodia, specie se a titolo oneroso;**
- **ovvero la vendita, la distruzione, la campionatura o disponga secondo le altre specifiche destinazioni previste per il bene in sequestro, anche alla luce della legislazione speciale, qualora ricorrano i relativi presupposti di legge;**
- **se invece trattasi di beni da mantenere in sequestro e da non affidare in custodia a terzi, il PM darà indicazioni alla P.G. in merito al conferimento degli stessi all'Ufficio Corpi di reato del Tribunale, che successivamente registrerà il bene a mod 41;**
- **qualora il corpo di reato resti affidato in custodia a terzi il bene verrà annotato al SICIP nel Registro mod 42;**

**che la segreteria del magistrato assegnatario del fascicolo, all'atto della convalida del sequestro di p.g., ovvero anche nei casi di sequestri eseguiti in virtù di decreto del pubblico ministero, provveda alla tempestiva annotazione, nel SICIP, dei beni in sequestro, indicando in apposita annotazione relativa al bene - c.d. "sottoposto".** Ciò consentirà all'omologo ufficio del Tribunale, titolare del Mod. 41, di vedere il bene in sequestro nel sistema informatico e poterlo registrare quando esso verrà trasmesso all'ufficio Corpi di reato del Tribunale. Circa le annotazioni da effettuarsi a cura della segreteria si allega apposita schermata di SICIP con i vari step da compiersi per le annotazioni;

**che la Polizia giudiziaria, prima del deposito del bene in sequestro presso l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale, si assicuri che vi sia stata l'effettiva annotazione al SICIP a cura della Segreteria del pubblico ministero, secondo quanto riportato nella aliena che precede. Successivamente a questa verifica preliminare, la Polizia giudiziaria, sulla base delle indicazioni date dal pubblico ministero procedente all'atto della convalida, depositerà all'Ufficio Corpi di reato, tempestivamente, i beni oggetto di sequestro, avendo in debita considerazione i tempi e le modalità che regolano le attività di conferimento presso l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Firenze.**

Si assicuri l'osservanza della presente per come disposto e si trasmetta la stessa a tutte le autorità in indirizzo.

Firenze, 20 dicembre 2023

Il Procuratore della Repubblica

Filippo Spiezia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Filippo Spiezia